

RESPONSABILITA' CIVILE E SOLUZIONI ASSICURATIVE NEGLI ISTITUTI DI CREDITO

RAFFAELE LAMANNA
Assicurazioni Generali S.p.A.

INQUADRAMENTO DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE E FUNZIONE

Al fine di introdurre il tema della responsabilità civile nell'ambito delle banche, è opportuno formulare una considerazione preliminare in termini di inquadramento contestuale.

In estrema sintesi, il sistema della responsabilità civile rappresenta una struttura volta sostanzialmente ad individuare:

- i comportamenti illeciti, qualificabili cioè come ingiusti e lesivi dell'altrui interesse/sfera personale ;
- gli autori di detti comportamenti illeciti;
- la natura del danno arrecato, la relativa valutazione economica e la conseguente erogazione del risarcimento al danneggiato.

Questo schema descrittivo sembra rappresenta un sistema completo ed efficace: in realtà si tratta di una configurazione se non fragile, per lo meno imperfetta in quanto i tempi di indagine, di consolidamento e di quantificazione giudiziaria del danno sono sempre quanto mai incerti; si consideri inoltre che quand'anche l'iter del giudizio si svolgesse in tempi accettabili e con successo per il danneggiato/richiedente, il risultato finale potrebbe essere deludente in ragione della semplice insufficiente solvibilità del danneggiante/responsabile oppure di una impossibile od infruttuosa escussione del medesimo.

Con queste premesse, intorno agli anni '70 si presentò (ed ebbe un certo seguito) un percorso di analisi delle funzioni della responsabilità civile che ne presagiva il declino, almeno in termini di struttura atta a fronteggiare ed a normalizzare i comportamenti illeciti degli individui, ritenendo preferibile un sistema di "compensazione sociale", in particolare, nell'ambito dei sinistri verificabili nelle dinamiche tipiche e rappresentative di una società in pieno sviluppo industriale (nello specifico, in relazione ai danni a persona verificatisi durante il lavoro).

Tale tendenza si è concretizzata con l'indirizzo crescente delle funzioni di solidarietà sociale e di garanzia della sicurezza individuale del lavoratore, in capo alla collettività, in luogo ed in aperta alternativa alle tutele privatistiche (per tutte, la normativa sugli infortuni sul lavoro, collocabile temporalmente nel periodo considerato); questo sistema, oggi sottoposto a ripensamento completo, ebbe tuttavia il merito di non diminuire con un carico eccessivo di costi risarcitori, le risorse economiche disponibili per il sistema delle imprese, garantendo, tuttavia, l'erogazione di indennizzi certi anche se prefissati dal legislatore.

In epoca successiva, prevalentemente a causa della sopraggiunta insostenibilità fiscale del descritto sistema di collettivizzazione dei sinistri, rileviamo un ritrovato e vigoroso interesse per il ripristino dei principi di natura privatistico-risarcitori, anche in presenza di una qualificata ed adeguatamente dimensionata offerta assicurativa.

La rivalutata responsabilità civile, acquista al contempo il valore di sistema organizzato di protezione sociale e di prevenzione degli incidenti, non limitandosi più alla mera individuazione ed applicazione di principi ermeneutici ma contribuendo decisamente alla loro rapida evoluzione ed adeguamento alla realtà materiale del contesto sociale, economico ed etico nel quale dette norme sono chiamate a militare, peraltro oramai fortemente "contaminate" dalla fluente normazione comunitaria, dall'origine ispirata da principi meramente privatistici.

L'ordinamento contemporaneo rinforza le finalità sociali della responsabilità civile riconoscendole il valore di sistema normativo volto a sanzionare comportamenti antigiuridici nel rapporto tra sfere

giuridiche (alias comportamenti illeciti, sotto il profilo economico e giuridico, oltreché etico-sociale) ed al contempo individua nell'assicuratore privato il destinatario delle esigenze di tutela della posizione del terzo danneggiato, in quanto portatore di una garanzia di solvibilità del soggetto chiamato a rispondere dell'evento dannoso.

DESCRIZIONE E DELIMITAZIONE DEL RISCHIO ASSICURATIVO

Occorre sottolineare l'importanza - ai fini della piena efficienza della copertura assicurativa di responsabilità civile - della descrizione del rischio assicurato in quanto la sua corretta rappresentazione consente di disegnare adeguatamente il perimetro di copertura offerto dalla polizza in riferimento alla tipologia di eventi riconducibili all'attività imprenditoriale in ambito bancario.

In generale

E' utile operare una prima suddivisione in base alla tipologia dell'esito finale del comportamento lesivo: individuiamo conseguentemente due macro categorie di danno alle quali corrispondono strumenti assicurativi diversi, sia in termini di potenzialità funzionali che di vera e propria architettura complessiva del prodotto.

Da una parte poniamo le garanzie di responsabilità civile verso terzi e verso dipendenti (RCT/O) volte a manlevare l'Assicurato dai danni fisici o materiali (con esclusione, pertanto, di tutti gli elementi riconducibili al danno patrimoniale "puro" non direttamente derivante da esiti materiali o fisici) arrecati a terzi in occasione dello svolgimento della propria attività.

Dall'altra parte, evidenziamo le garanzie di pura responsabilità civile patrimoniale e professionale, attivabili a seguito di eventi posti in essere da "persone" ma con esiti in termini di danni patrimoniali puri, intendendo per essi quei danni che non derivino o siano conseguenza diretta di danni a persone e/o cose.

ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E VERSO I PRESTATORI DI LAVORO

Come detto, la descrizione del rischio assume un ruolo essenziale nella impostazione di una adeguata copertura di responsabilità civile, sia in termini di immediata verifica della sua rispondenza alle esigenze assicurative del cliente, sia in termini di adeguatezza tecnica della polizza da un punto di vista meramente funzionale.

Queste le componenti di rilievo di una copertura di responsabilità civile verso terzi e verso i prestatori di lavoro.

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

A) Assicurazione della Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.).

La società di assicurazioni tiene indenne l'istituto di credito assicurato di quanto sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni corporali e materiali involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi nella sua qualità di esercente l'attività bancaria (esclusa ogni responsabilità conseguente ad errori di carattere contabile, amministrativo o comunque inerente allo svolgimento delle mansioni professionali espletate, volendosi escludere l'insieme dei danni che in altra parte abbiamo definito quali "danni patrimoniali puri" ovvero non derivanti o conseguenti a danni a persone e/o cose).

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivante all'istituto di credito assicurato per danni corporali e materiali imputabili a fatto doloso di persone addette alle attività per le quali è prestata l'assicurazione e delle quali debba rispondere ai sensi di legge.

La genericità dell'oggetto dell'assicurazione della responsabilità civile verso terzi, sembra contrastare con l'annunciata importanza di una dettagliata descrizione di rischio: in realtà la descrizione

di rischio ha la funzione di identificare il perimetro di copertura in relazione all'attività descritta mentre l'oggetto dell'assicurazione è costruito con l'obiettivo di evidenziare solo le aree di non assistenza della polizza, restando il restante "territorio assicurativo" in piena copertura.

B) Assicurazione della responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.)

La società di assicurazioni tiene indenne l'istituto di credito assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- 1) ai sensi degli artt.10 e 11 del D.P.R. 30 Giugno 1965 n. 1124 e dell'art.13 del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, per gli infortuni (escluse le malattie professionali) per i quali l'INAIL sia tenuto ad erogare una prestazione, sofferti da lavoratori da esso dipendenti o da lavoratori parasubordinati, assicurati ai sensi dei predetti Decreti, addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione;
- 2) ai sensi del Codice Civile, a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 Giugno 1965 n. 1124 e del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, cagionati ai lavoratori di cui al precedente punto 1), per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata un'invalidità permanente (escluse le malattie professionali) calcolata in base alla tabella delle menomazioni di cui all'art.13 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, debitamente approvata.

L'assicurazione R.C.O. è efficace sempreché, al momento del sinistro, l'assicurato sia in regola con gli obblighi assicurativi di legge.

Tanto l'assicurazione R.C.T. quanto l'assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'I.N.P.S. ai sensi dell'art.14 della L. 12 Giugno 1984, n.222.

La sola assicurazione della responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.) vale in tutto il mondo.

L'impostazione tipica della copertura sopra riportata, consente l'attivazione della polizza in relazione agli oneri risarcitori incombenti sull'istituto di credito assicurato e rappresentati (I) dalla differenza tra l'importo dell'indennità eventualmente erogata e/o erogabile dall'INAIL e l'ammontare effettivo del danno come quantificato ad istanza del lavoratore infortunato (danneggiato) o degli aventi causa, (II) dagli importi richiesti a seguito dell'esercizio della rivalsa da parte dell'INAIL/INPS, (III) dagli importi richiesti a titolo di risarcimento del danno biologico.

Dopo circa 25 anni dalla sua elaborazione giurisprudenziale, il danno biologico è stato dunque riconosciuto e disciplinato in sede legislativa.

Con il Decreto Legislativo n. 38 del 23 febbraio 2000, il legislatore è intervenuto sul dispositivo vigente allo scopo di comprendere nelle prestazioni obbligatoriamente assicurate presso l'INAIL anche il danno biologico quando collegato ad infortunio sul lavoro.

Sino a quel momento il sistema di assicurazione obbligatoria non contemplava questa tipologia di danno: la conseguenza era, da un lato, che l'INAIL non garantiva alcuna protezione proprio nei confronti di quella voce di danno che spesso è di maggior rilevanza rispetto alla riduzione della capacità lavorativa e, dall'altro, che il dipendente infortunato agiva direttamente nei confronti del datore di lavoro per ottenere il ristoro del danno biologico.

Con la nuova disciplina, i lavoratori che subiscano un infortunio sul lavoro dal quale sia derivata una forma di invalidità permanente sono indennizzati dall'INAIL non più per la sola perdita della capacità di guadagno ma anche per la menomazione della loro integrità psicofisica altrimenti detto "danno biologico".

Come detto, l'assicuratore privato fornisce una risposta assicurativa piena in quanto manleva il datore di lavoro del dipendente infortunato, completando l'esito indennitario erogato dall'INAIL, fino a concorrenza dell'effettivo danno subito e dimostrato.

Al fine di chiarire ulteriormente la portata del citato Decreto Legislativo n. 38 del 23 febbraio 2000 occorre considerare che esso estende l'obbligo assicurativo INAIL ai lavoratori parasubordinati, intendendosi per tali coloro i quali percepiscano redditi derivanti dallo svolgimento dell'attività di:

- 1) amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni o enti;
- 2) collaborazioni a giornali o riviste;
- 3) partecipazione a collegi o commissioni;
- 4) altri rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.

Gli esiti pratici per le coperture di responsabilità civile offerte dal mercato sono significativi in quanto l'INAIL effettuerà la rivalsa nei confronti del datore di lavoro oltre che per tutte le prestazioni da essa erogate, anche per quanto pagato a titolo di danno biologico.

Occorre sottolineare adeguatamente che l'assicurazione è pienamente efficace alla condizione che, al momento del sinistro l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge.

Del pari, il ventaglio delle potenzialità offerte dalla polizza rc generale comprende tutte le garanzie volte a sollevare l'istituto di credito assicurato dai sinistri occorsi ai prestatori d'opera impiegati nell'ambito dell'attività bancaria.

La polizza prevede normalmente la copertura degli infortuni subiti dai dipendenti dell'assicurato non soggetti all'INAIL (categoria, come detto, ora piuttosto limitata) conseguenti ad infortuni (escluse le malattie professionali) subiti durante lo svolgimento delle proprie mansioni.

Qualora l'istituto di credito assicurato si avvalga di prestatori d'opera non dipendenti, di prestatori di lavoro interinale, di lavoratori a progetto o prestatori d'opera inquadrabili in similari forme consentite di impiego temporaneo, la polizza esplicherà effetti in relazione agli infortuni (escluse le malattie professionali) occorsi a queste persone fisiche nello svolgimento delle loro mansioni.

La polizza potrà contenere inoltre la garanzia malattie professionali sofferte dai prestatori di lavoro assicurati a termini del citato D.P.R. ed addetti alle attività descritte in polizza; normalmente la garanzia è estesa fino a ricomprendere, oltre alle malattie professionali tassativamente indicate nell'elencazione delle tabelle in vigore al momento del sinistro ed allegate al predetto D.P.R., anche le malattie professionali per le quali venga riconosciuta la causa di lavoro.



L'assicurazione della responsabilità civile è costruita secondo lo schema di copertura tecnicamente definita, "all risks".

Conseguentemente e normalmente dette polizze evidenziano esclusivamente le aree di esclusione di copertura, lasciando decisamente in ombra le aree di attivazione della stessa: questa logica costruttiva, certamente efficace dal punto di vista squisitamente tecnico, propone evidenti limiti in punto visibilità delle garanzie di polizza: in pratica, si finisce con il rendere non evidenti le potenzialità della polizza di assicurazione della responsabilità civile, con naturali ritorni negativi in termini di accesso alla copertura.

L'intervento naturale al fine di facilitare la lettura della copertura, non solo a fini meramente liquidativi, ma anche allo scopo di agevolare l'azione di riscontro della rispondenza dello strumento assicurativo rispetto al bisogno assicurativo da assistere, è consistito nell'introduzione di articoli di esemplificazione e di evidenziazione di garanzie comunque presenti e pienamente attive ma "criptate" nel grigio delle aree di non esclusione della polizza.

Appartengono a questa realtà le voci di copertura di seguito descritte che non possono essere considerate esaustive, ma solo meramente esemplificative e che, per correttezza lessicale oltretutto logica, possono essere qualificate come clausole di descrizione complementare del rischio.

La polizza di assicurazione della responsabilità civile degli istituti di credito esplica di norma effetti:

- per i danni corporali e materiali (esclusi i valori) subiti dai propri clienti nei casi di rapina verificatasi negli uffici ed in altre aree di pertinenza degli stessi;
- dalla partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati, compreso l'allestimento e lo smontaggio di stand, in tutta Europa;

- dai servizi sanitari, prestati in presidi posti all'interno dell'impresa, compresa la responsabilità civile personale dei sanitari e degli addetti al servizio;
- dalla proprietà e manutenzione di insegne, cartelli pubblicitari e striscioni, ovunque installati in Europa;
- dalla gestione della mensa aziendale, compresa la somministrazione di cibi e bevande nonché dall'esistenza nell'ambito dell'azienda di distributori automatici di bevande e simili;
- dall'esistenza nell'ambito dell'impresa di officine meccaniche, impianti di autolavaggio, centraline termiche, cabine elettriche e di trasformazione con relative condutture aeree e sotterranee, centrali di compressione, depositi di carburante e colonnine di distribuzione e relativi depositi nonché attività ed attrezzature utilizzate per le esclusive necessità dell'impresa.

Anche le seguenti voci di garanzia non possono essere considerate vere e proprie estensioni di garanzia in quanto rispondono più che altro alla casistica prevalente in termini di sinistrosità incidente sulle polizze di assicurazione della rc generale; la funzione prevalente di clausole similari (delle quali si riporta solo una breve sintesi) è pertanto da ricercare nella evidenziazione dell'esistenza di specifiche linee di attivazione della copertura:

- responsabilità civile da difettoso funzionamento di porte di sicurezza, porte automatiche ed automatismi vari;
- responsabilità civile per lesioni a persone nei casi di aggressione per rapina.

Esistono poi delle clausole integrative e di complemento all'attività specifica svolta dall'Assicurato, volte a dare copertura ad eventi connessi allo svolgimento di attività collaterali che, sia pur di riflesso, coinvolgono l'istituto di credito assicurato.

- responsabilità civile derivante all'istituto di credito assicurato dall'organizzazione di gite aziendali (esclusi i trasporti) e di attività ricreative varie per danni corporali e materiali cagionati a terzi tra i quali anche i partecipanti;
- responsabilità civile derivante all'istituto di credito assicurato dall'organizzazione, nell'ambito delle sedi aziendali, di visite guidate, corsi di aggiornamento professionale, convegni, seminari e manifestazioni in genere.

Assumono una valenza piena, le garanzie di seguito descritte in quanto rappresentano delle concrete estensioni di copertura opzionali ma, tuttavia, consigliate per ragioni connesse alla costante evoluzione del quadro normativo di riferimento.

PROPRIETÀ E/O CONDUZIONE DI FABBRICATI

L'assicurazione esplica affetto in relazione al rischio della conduzione dei fabbricati ceduti in uso all'Assicurato ed al rischio della proprietà dei fabbricati dell'Assicurato (compresi eventuali magazzini, depositi e relativi impianti fissi) e comprende i danni derivanti dai lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione.

Qualora la manutenzione venga affidata a terzi, la garanzia opererà inoltre per la responsabilità civile dell'Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori.

La garanzia comprende anche i danni dei quali l'istituto di credito assicurato sia tenuto a rispondere in qualità di committente dei lavori rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 494/96, sempreché l'Assicurato abbia designato il responsabile dei lavori, il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, conformemente a quanto disposto da detto D.Lgs.

La clausola assume valore rilevante in termini di esposizione: la garanzia aggiuntiva di norma è limitata ai fabbricati aventi destinazione d'uso strettamente riferibile all'attività bancaria e, poiché l'entità dei valori in discussione può raggiungere importi significativi, evidentemente, il ruolo che essa assume nel contesto complessivo di polizza, sia dal punto di vista della determinazione del premio che dal punto di vista della vera e propria esposizione di rischio, è qualificabile come rilevante.

Altro argomento di significativa rilevanza assicurativa riguarda la previsione di cui al D.Lgs. 494/96 che, in materia dei cantieri temporanei, prevede l'introduzione di procedure, funzioni e responsabilità in testa al committente relativamente all'effettuazione di lavori interessanti fabbricati e/o beni immobili: l'istituto di credito assume pertanto la qualifica di committente dei lavori eventualmente programmati sui fabbricati in proprietà ed è tenuta a nominare i soggetti responsabili in ottemperanza alle predette norme tra i soggetti in possesso di determinati requisiti, assumendo le responsabilità relative alla sicurezza nei citati cantieri.

E' possibile prevedere che l'assicurazione della responsabilità civile verso terzi e verso i prestatori di lavoro sia inoltre estesa alla responsabilità civile personale dei dipendenti dell'istituto di credito contraente per danni corporali e materiali involontariamente cagionati a terzi (escluso il medesimo contraente) in conseguenza di errori commessi nell'esecuzione, su incarico del contraente stesso e relativamente ai fabbricati di sua proprietà ovvero da esso ottenuti in uso e nei quali si svolge l'attività per la quale è prestata l'assicurazione, dell'attività di progettazione e direzione dei lavori, coordinamento della progettazione e coordinamento della esecuzione, dei lavori rientranti nel campo di applicazione del predetto D.Lgs. 494/96.

Questa garanzia completa il ventaglio dell'offerta assicurativa sulla tipologia di rischio in evidenza, coprendo la responsabilità civile personale del soggetto chiamato a svolgere le funzioni previste dal D.Lgs. in argomento.

RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Di pari significato, ma con ambiti di operatività "interni" alle strutture dell'istituto di credito, è la funzione del "responsabile del servizio di prevenzione e protezione" previsto dal D.L. 626 del 19 settembre 1994.

La predetta funzionalità assume rilevanza in ordine alle operazioni di individuazione e di programmazione degli interventi di bonifica e di messa in sicurezza dei luoghi di lavoro al fine di prevenire situazioni di pericolo potenziale od effettivo nell'esplicazione dell'operatività quotidiana.



ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE

Oggetto dell'assicurazione

Per meglio comprendere il senso delle proposte contrattuali che di seguito verranno illustrate, è opportuno tenere presente che l'errore dell'esercente una professione economico-contabile, provoca danni diversi da quelli a cose o a persone e sono solitamente definiti quali perdite patrimoniali ovvero danni immateriali puri, intendendosi per tali i danni diversi e non derivanti direttamente da quelli a cose o a persone.

Occorre in ogni caso ribadire che la colpa può consistere tanto in un comportamento commissivo (colpa nel fare) quanto in un comportamento omissivo (colpa per non aver fatto quanto previsto dalla legge) e che sono di norma esclusi i comportamenti dolosi dell'assicurato.

In tale logica la polizza manleva l'istituto di credito assicurato, di quanto sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di perdite patrimoniali involontariamente e direttamente cagionate a terzi in conseguenza di errori posti in essere dai propri dipendenti nello svolgimento dell'attività bancaria come definita dalle norme che regolano la materia.

Al fine di esporre una corretta definizione dell'ambito di operatività della polizza di assicurazione della responsabilità civile professionale in ambito bancario, è consigliabile muovere dal punto 1 dell'art. 10 del D.Lgs. 385/1993 secondo il quale, la "raccolta del risparmio" e "esercizio del credito" costituiscono l'attività bancaria, mentre il punto 3 del medesimo articolo, stabilisce che "le banche esercitano, oltre all'attività bancaria, ogni altra attività finanziaria, secondo la disciplina propria di ciascuna, nonché attività connesse e strumentali".

Con questa definizione aperta vengono considerate non solo le attività - per così dire - basilari delle banche ma si conferisce adeguata rilevanza nel medesimo ambito imprenditoriale alla moltitudine dei servizi concretamente prestati dalle banche e che, per classificazione tipologica e modalità di prestazione, non possono essere descritte in punto analitico e neppure possono essere riferite genericamente all'attività bancaria" così come descritta nella prima parte della norma citata.

In questi termini, l'oggetto dell'assicurazione previsto dai testi contrattuali di riferimento attualmente reperibili sul mercato assicurativo è dunque pienamente rispondente alle esigenze di trasferimento dei rischi all'assicuratore privato il quale, dal canto suo, ha la necessità di delimitare lo spostamento di rischio a suo carico introducendo delle delimitazioni, di norma, quantitative, espresse in forma di sottolimiti di massimale ed accompagnate da sistemi di partecipazione dell'istituto di credito assicurato al sinistro, variabili e modulabili in relazione all'entità dell'esposizione ed alla natura specifica del rischio in trattazione.

Estensioni diverse

L'assicurazione esplica inoltre effetti in relazione allo svolgimento dei seguenti servizi prestati direttamente dall'Assicurato a favore dei propri clienti:

- operazioni di cambio di biglietti di banca e/o valute estere in corso legale;
- operazioni di incasso delle cedole dei titoli di Stato e di verifica della loro estrazione;
- pagamento di utenze;
- esecuzione di ordini di pagamento a favore di terzi (bonifici).

L'assicurazione inoltre comprende i danni conseguenti a perdita, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore di cui l'istituto di credito assicurato non sia emittente o trattario, purché non derivanti da furto, rapina o incendio.

Garanzie aggiuntive

Con l'obiettivo di chiarire e di evidenziare adeguatamente le potenzialità della copertura offerta dall'assicurazione della responsabilità civile professionale degli istituti di credito, si pongono in evidenza le seguenti componenti dell'attività imprenditoriale in discussione, alle quali corrispondono altrettante forme di assistenza offerte dalla polizza in argomento:

- espletamento delle attività di intermediazione, negoziazione, amministrazione e custodia di valori mobiliari e strumenti finanziari;
- espletamento delle attività di riscossione e pagamento di premi di assicurazione (con esclusione dei premi i.n.a.i.l.) per conto di terzi;
- perdite patrimoniali cagionate ai clienti dell'Assicurato in conseguenza dell'irrogazione di sanzioni amministrative, multe ed ammende - del cui pagamento l'Assicurato non sia coobbligato, anche in solido, con il cliente - ai sensi delle disposizioni vigenti e derivanti dall'espletamento delle attività concernenti l'esecuzione di deleghe di pagamento di contributi, premi i.n.a.i.l. e di imposte.

Dette garanzie rappresentano le voci di rischio più frequenti e corrispondono alle ipotesi prevalenti di attivazione della copertura: vengono di norma prestate nell'ambito del massimale annuo di polizza, anche se non si può escludere che vengano previsti dei sottolimiti rispetto al massimale e delle franchigie e/o scoperti dedicati.

IL REGIME TEMPORALE

L'efficacia temporale della copertura di assicurazione della responsabilità civile generale di cui alla prima parte del seguente scritto, pone delle problematiche profondamente diverse rispetto a quelle riscontrabili in termini di responsabilità civile professionale in quanto, nel primo caso, l'attivazione della copertura si verificherà in seguito al materializzarsi di un evento lesivo intervenuto in coesistenza di copertura e si esaurirà prevedibilmente in una singola azione od evento o in una sequenza di eventi collegati, ma temporalmente e dinamicamente, collocati all'interno della vita della polizza: c'è un inizio e c'è una fine e quasi sempre la dinamica sarà rapidissima (ad esempio: scivola-

mento su insidia non segnalata nel salone della banca, lesioni fisiche e danni materiali contestuali).

Non così nel caso della responsabilità civile professionale che, come detto in altra parte, si concretizza in perdite patrimoniali non conseguenti direttamente a lesioni personali od a danni materiali ma è riferibile ad errori posti in essere in epoca diversa ed anche potenzialmente remota rispetto al momento in cui il comportamento ritenuto erroneo, produce le relative conseguenze in termini di richiesta di risarcimento.

In altri termini è possibile (ed è fortemente probabile) che, tra il momento in cui è stato posto in essere il comportamento colposo riferibile alla banca assicurata ed il momento in cui il terzo si accorge di aver subito un danno/perdita patrimoniale, trascorra un lasso di tempo relativamente lungo e che quindi la relativa richiesta di risarcimento pervenga all'istituto di credito assicurato in un momento remoto rispetto a quello in cui si è verificato l'evento scatenante il medesimo sinistro.

Ciò premesso, andiamo a verificare come opera la polizza di assicurazione del rischio in parola in considerazione, sia della descritta disclocazione temporale, che della elevata possibilità di imbatcersi in sinistri latenti.

In via generale, la validità temporale della polizza prevede che questa si attivi per le richieste di risarcimento pervenute durante il periodo di validità della polizza stessa, in relazione a comportamenti posti in essere nel medesimo periodo.

L'istituto di credito assicurato è esposto, tuttavia, all'eventualità di doversi avvalere della copertura assicurativa in vigore al momento in cui la richiesta di risarcimento è pervenuta, ma in relazione a comportamenti colposi posti in essere in epoca antecedente (anche di molto) alla data di stipulazione della polizza stessa.

E' pertanto possibile dilatare i limiti temporali di attivazione della copertura, prevedendo che la stessa espliciti effetto per gli errori pregressi, dunque stabilendo contrattualmente che essa si attivi in relazione alle richieste di risarcimento pervenute durante il periodo di validità della polizza e relativi a comportamenti colposi posti in essere non oltre i limiti temporali antecedenti la data di stipulazione della copertura convenuti tra le parti, a condizione che l'Assicurato non sia a conoscenza di circostanze e/o situazioni che possano determinare, durante il periodo di validità del contratto, richieste di risarcimento occasionate da fatti già verificatisi prima della data di effetto della polizza medesima.

MASSIMALI

La copertura assicurativa è prestata nella forma "massimale per sinistro, con limite per anno assicurativo".

Anche sotto questo profilo, evidenziamo le differenze rispetto alla forma di esposizione dei massimali per l'assicurazione della responsabilità civile verso terzi e verso i prestatori di lavoro di cui alla prima parte del presente documento, prestati "per ogni sinistro", "per danni a persone", "per danni a cose", "per danni ai prestatori di lavoro infortunati" ma non prevedente, normalmente, limitazioni per anno assicurativo.

E' peraltro evidente, che il limite di esposizione per anno assicurativo viene introdotto nelle polizze di assicurazione della responsabilità civile patrimoniale in ragione della significativa esposizione direttamente afferente alla tipologia di evento verificabile e delle implicazioni risarcitorie che ne derivano sia sotto il profilo dell'entità delle somme potenzialmente in discussione sia in ordine alla necessità che la polizza di assicurazione della responsabilità civile professionale non venga intesa in termini di sostituzione completa rispetto alle responsabilità meramente imprenditoriali.

Fonti: *Autori vari, organi di informazione, informative associative ed aziendali.*